



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.26 del 17 giugno 2013

Riunione del 13 giugno 2013

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Veragara Caffarelli
 Avv. Aniello Merone (relatore)

CAF/24 /2013 – Appello del sodalizio Sir Safety Umbria Volley avverso il provvedimento adottato dalla Commissione Giudicante Nazionale, con decisione C.U. n. 66 del 15.5.2013, nei confronti del sig. Gino Sirci, in qualità di presidente p.t. (sospensione da ogni attività federale per mesi tre).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- visti l'art. 16 dello Statuto FIPAV e l'art. 21 del Regolamento affiliazione e tesseramento FIPAV

PREMESSO CHE

- in data 25 ottobre 2011 la Sir Safety Umbria Volley tesserava l'atleta Piumi Fabio a seguito di trasferimento a titolo definitivo dalla Inter Volley Foligno;
- la Commissione Giudicante Nazionale, con decisione C.U. n. 66 del 15.5.2013, accertava come tale tesseramento fosse avvenuto in assenza del prescritto certificato medico di idoneità sportiva, conseguentemente sanzionando il sig. Gino Sirci, soggetto responsabile e garante nei confronti della Federazione, in qualità di legale rappresentante dell'associato di appartenenza;
- il sig. Gino Sirci ha proposto impugnazione avverso la summenzionata decisione della Commissione Giudicante Nazionale con raccomandata a.r. del 30 maggio 2013, concentrando le proprie doglianze in un unico motivo d'appello, relativo alla "inesistenza della violazione dell'art. 21 comma 2, Regolamento affiliazione e tesseramento nonché della normativa disciplinata nella Guida pratica vigente in materia di tesseramento";
- l'art. 21 del Regolamento affiliazione e tesseramento è chiarissimo nel richiedere, al comma 1, ai fini dell'omologa del tesseramento, «il possesso dell'idoneità sportiva all'esercizio della pallavolo [...] certificata dalle strutture o dagli specialisti previsti dalle normative regionali per gli atleti che partecipano all'attività sportiva agonistica» e nell'imporre, al comma 2, in capo al legale rappresentante dell'associato la responsabilità di ottemperare

all'obbligo summenzionato, precisando altresì come egli se ne renda «garante tramite la sottoscrizione [...] dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)»;

- dalla documentazione prodotta dall'odierno appellante, in questo come nel precedente grado di giudizio, non è stato dato rilevare la presenza del certificato prescritto;
- non vi sono elementi in atti per ritenere che il suddetto obbligo sia stato diversamente soddisfatto;
- non può infatti essere valorizzata a tal fine la asserita esistenza presso la società di provenienza dell'atleta di un certificato medico rilasciato il 10 gennaio 2011, con scadenza 10 gennaio 2012 (non prodotto in atti) né la diversa certificazione rilasciata, in data 10 aprile 2013, dalla A.U.S.L. Umbria n. 2 - Servizio Medicina dello Sport Foligno, attestante che l'atleta "Piumi Fabio è stato sottoposto a visita in questo Servizio in data 10 gennaio 2011 per la pratica della pallavolo", poiché come correttamente osservato dalla Commissione Giudicante Nazionale, tale certificazione "può essere idonea ad attestare l'avvenuta sottoposizione a visita dell'atleta, ma non anche il buon esito della stessa e cioè del fatto che l'atleta fosse fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività agonistica"
- anche a voler riconoscere la buona fede dell'odierno appellante (il quale ha affermato di aver agito sull'affidamento di quanto riferitogli dal Padre dell'atleta, Presidente della società di provenienza) rimane, comunque, incontestato che l'atleta Piumi Fabio abbia svolto attività sportiva senza copertura di certificazione medica dall'11 gennaio 2012 al 29 febbraio 2012.

P.Q.M.

Rigetta l'appello, confermando il provvedimento della Commissione Tesseramento Atleti e dispone incamerarsi la tassa di impugnazione.

F.to il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 17.06.2013